

# Regolamenti REACH e CLP: *Istruzioni Operative per gli Utilizzatori a Valle*



24 ottobre 2014 – Auditorium ASL Monza e Brianza

Antonietta Covone - Referente REACH ASL Monza e Brianza

# FINALITÀ DEL DOCUMENTO



Illustrare i principali adempimenti  
REACH/CLP per le aziende utilizzatrici di  
sostanze chimiche:

**UTILIZZATORI A VALLE**




# FINALITÀ DEL DOCUMENTO



Dare informazioni di base alle  
**PMI utilizzatrici di sostanze chimiche**  
al fine di supportarle nella corretta  
applicazione dei regolamenti

Decine di guide  
REACH e CLP  
per i vari ruoli



1 guida  
REACH e CLP  
per l'utilizzatore  
a valle

# CHI È UTILIZZATORE A VALLE



**“una persona fisica o giuridica  
stabilita nella Comunità diversa dal  
fabbricante o dall’importatore che utilizza  
una sostanza chimica, in quanto tale o in  
quanto elemento di una miscela,  
nell’esercizio delle proprie attività  
industriali o professionali”**

# Tipi di Utilizzatori a valle

**UTILIZZATORE  
INDUSTRIALE O  
ARTIGIANALE**



Utilizza sostanze nel proprio processo industriale/artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un articolo immessi sul mercato

**FORMULATORE**



Unisce due o più sostanze per la produzione e vendita di una nuova miscela

**RIEMPITORE**



Trasferisce sostanze o miscele da un contenitore all'altro

**PRODUTTORE  
DI ARTICOLI**



Incorpora sostanze negli articoli prodotti e immessi sul mercato

# Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

- ⇒ Sono regolamenti obbligatori
- ⇒ Le inadempienze sono sanzionate




# Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

➔ Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

➔ Ridurre malattie professionali

Stima della riduzione di alcune malattie professionali a seguito dell'adozione del REACH – dal giugno 2007 al 2018



(EUROSTAT, 2004)

(dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it))

# Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

→ I lavoratori sono una risorsa preziosa!

Tutelarli vuol dire anche

migliorare **qualità e produttività**



..POSSIBILE CHE DEBBA LAVORARE SENZA CAPPA DI  
ASPIRAZIONE? PRIMA O POI ME NE VADO DA QUESTO  
POSTACCIO!!



# Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

⇒ **Tutelare il consumatore e l'ambiente**  
**Migliorare qualità della vita**

Allergie, cancro e altre patologie sono in aumento in Europa: i prodotti chimici ne sono una causa

⇒ **Migliorare l'immagine aziendale**



**I NOSTRI PRODOTTI  
SONO CONFORMI AL  
REACH !**

**SICURI PER TE**

**E**

**PER L'AMBIENTE**



# Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?



**Occorre investire tempo e risorse per la corretta applicazione dei regolamenti!**

## Ma si possono ridurre altri costi

- VDR rischio chimico /cancerogeno
- Adozione e mantenimento misure di prevenzione e protezione (DPI, aspiraz..)
- Indagini ambientali, sorveg. sanitaria
- Smaltimento rifiuti pericolosi



# ***REGOLAMENTI REACH E CLP***

## ***Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle***



Rev. 01 - Novembre 2012

Documento elaborato dall'ASL di MONZA e BRIANZA in collaborazione con Confindustria Monza, APA Confortigiana IS, UO OLM dell'Azienda Ospedaliera di Vimercate, Cisl Monza e Ina Monza.

# SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	I REGOLAMENTI REACH E CLP.....	1
1.2	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GUIDA.....	2
1.3	LE FIGURE IN AZIENDA COINVOLTE NELL'APPLICAZIONE DEL REACH E CLP.....	3
2	L'IMPRESA CHE UTILIZZA SOSTANZE CHIMICHE: IL RUOLO DI UTILIZZATORE A VALLE.....	4
2.1	“UTILIZZATORE A VALLE”: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE .....	4
2.2	QUALI PARAGRAFI LEGGERE DELLA PRESENTE GUIDA.....	4
3	REGOLAMENTO REACH E CLP: OBBLIGHI PER L'“UTILIZZATORE A VALLE” .....	6
3.1	OBBLIGHI IN FASE DI ACQUISTO DELLE SOSTANZE.....	6
3.1.1	Verificare la pre-registrazione o registrazione delle sostanze acquistate (pericolose e non)....	7
3.1.2	Verificare la presenza negli allegati 14 e 17 del REACH e nella “Candidate list” delle sostanze acquistate.....	9

# SOMMARIO

<b>3</b>	<b><u>REGOLAMENTO REACH E CLP: OBBLIGHI PER L'“UTILIZZATORE A VALLE”</u></b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>OBBLIGHI IN FASE DI <u>ACQUISTO</u> DELLE SOSTANZE</b>	<b>6</b>
3.1.1	Verificare la pre-registrazione o registrazione delle sostanze acquistate (pericolose e non)....	7
3.1.2	Verificare la presenza negli allegati 14 e 17 del REACH e nella “Candidate list” delle sostanze acquistate.....	9
3.1.3	Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate .....	12
<b>3.2</b>	<b>OBBLIGHI IN FASE DI <u>UTILIZZO</u> DELLE SOSTANZE</b>	<b>15</b>
3.2.1	Applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella Scheda dati di sicurezza .	15
3.2.2	Consentire ai lavoratori l'accesso alle informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza	16
3.2.3	Conoscere la nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose.....	17
<b>3.3</b>	<b>OBBLIGHI IN FASE DI <u>VENDITA</u> DI SOSTANZE</b>	<b>18</b>
3.3.1	Predisporre e fornire le nuove Schede dati di sicurezza.....	18
3.3.2	Riclassificare i prodotti chimici immessi sul mercato.....	21
3.3.3	Rietichettare ed imballare i prodotti chimici immessi sul mercato .....	21
<b>3.4</b>	<b>OBBLIGHI IN FASE DI PRODUZIONE E VENDITA DI ARTICOLI</b>	<b>24</b>

# IL REACH è una normativa di "prodotto"

la sostanza chimica è oggetto di  
importanti adempimenti fin dal  
momento dell'acquisto

## ACQUISTO



## UTILIZZO



## VENDITA



# Acquisto di sostanze

Verificare che le sostanze:



- ➔ Siano **pre-registrate o registrate**
- ➔ Non siano comprese nell'elenco riportato in **allegato 14** del REACH  
l'utilizzo è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ECHA
- ➔ Se comprese nell'elenco riportato in **allegato 17** del REACH rispettino le restrizioni d'uso riportate in tale allegato
- ➔ Siano utilizzate solo per **usi consentiti** dalla scheda dati di sicurezza

# Elenco sostanze acquistate

**Attenzione ad acquisti da Svizzera, San Marino....**



## ALLEGATO 1 -ESEMPIO DI ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI ACQUISTATI

Nome commerciale o codice interno sostanza/ miscela	Paese fornitore	Extra UE ai fini Reach S/NO	Nome fornitore	Ricevuta SDS (dopo richiesta al fornitore)		Nome chimico sostanze tal quali o costituenti la miscela (da SDS)	Numeri CAS/CE (per sostanze tal quali o in miscele)		Percent. sostanza in miscela
				S/NO/Non obbligat.	Data SDS		CE	CAS	




# VERIFICARE LA PRE/REGISTRAZIONE

Con la registrazione l'importatore/produttore è tenuto a fornire informazioni sulle proprietà chimico-fisiche e sulle caratteristiche di pericolosità della sostanza commercializzata



## NO DATA NO MARKET

prima del REACH  
poche informazioni  
tossicologiche sulle  
sostanze chimiche



100.000 diverse  
sostanze chimiche



# ACQUISTO SOSTANZE PRE/REGISTRATE



Se l'utente acquista sostanze registrate è tutelato perché si tratta di:

-sostanze più sicure



-sostanze "a norma" e che quindi **non** corrono il pericolo di essere improvvisamente bandite dal mercato!





# VERIFICA DELLA PRE/REGISTRAZIONE



Contattare i fornitori



*in allegato 2 è riportato un esempio di lettera*

ALLEGATO 2 - FAC-SIMILE PER RICHIESTA INFORMAZIONI E  
NOTIFICA USI AI FORNITORI UE

---

Spett. ditta Fornitrice .....


.....

c. a. *Rappresentante legale*

*Responsabile REACH*

**OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTI EUROPEI REACH/CLP**

*Gentile Fornitore.*



Verificare il numero registrazione sulle  
Schede Dati di Sicurezza

*al punto 1 della SDS per le singole sostanze e al  
punto 3 per le miscele*

# SOSTANZE IN ALLEGATO XIV

Sono **sostanze altamente pericolose** (SVHC):

1) cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A -1B



2) persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

Bioaccumulo nella catena alimentare

3) Interferenti endocrini o altri effetti gravi su uomo/ambiente



# USO DI SOSTANZE dell' ALLEGATO XIV

## COSA FARE?

L'azienda si impegna per:

- **ricercare una sostanza alternativa**, che possa sostituire quella inclusa nell'allegato 14
- informarsi, nel caso di impossibilità di sostituzione della sostanza, sull'intenzione del proprio fornitore di inoltrare specifica autorizzazione all'ECHA

## ALLEGATO XIV

### ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>	
1.	5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene  ( <b>muschio xilene</b> ) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—
2.	4,4'-diaminodifenilmetano  ( <b>MDA</b> ) N. CE: 202-974-4	Cancerogeno  (categoria 1B)	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—

**Muschio xilene:** PROFUMO IN DETERGENTI, AMMORBIDENTI DEODORANTI E PRODOTTI PER USO DOMESTICO, SAPONI, SHAMPOO E PROFUMI

**MDA:** AGENTE INDURENTE IN RESINE EPOSSIDICHE, AGENTE INDURENTE IN ADESIVI

## ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>	
3.	<p>Esabromociclododecano (HBCDD)</p> <p>N. CE: 221-695-9, 247-148-4,</p> <p>N. CAS: 3194-55-6 25637-99-4</p> <p>Alfa-esabromociclododecano</p> <p>N. CAS: 134237-50-6, Beta-esabromociclododecano</p> <p>N. CAS: 134237-51-7</p> <p>Gamma-esabromociclododecano</p> <p>N. CAS: 134237-52-8</p>	PBT	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	—

**ESABROMOCICLODECANO: RITARDANTE DI FIAMMA (IN SCHIUME ISOLANTI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE )**

## ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>	
5.	Benzil-butil-ftalato (BBP) N. CE: 201-622-7 N. CAS: 85-68-7	Tossico per la riproduzione  (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE
6.	Dibutil ftalato (DBP) N. CE: 201-557-4 N. CAS: 84-74-2	Tossico per la riproduzione  (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE
7.	Diisobutilftalato (DIBP) N. CE: 201-552-2	Tossico per la riproduzione	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	—

**FTALATI: PLASTIFICANTI IN POLIMERI utilizzati anche in vernici e adesivi**

# ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>	
8.	Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3	Cancero- geno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
9.	Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2	Cancero- geno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
10.	Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6	Cancero- geno (categoria 1B)  Tossico per la produzione	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—

**Diarsenico Triossido: PESTICIDA, FUNGICIDA -INTERM. SINTESI (pigmenti ..)**

**Pentaossido di Arsenico: PESTICIDA, FUNGICIDA -INTERMEDIO SINTESI**

**Cromato di piombo: PIGMENTO INORGANICO PER VERNICI**

## ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizione autorizzativa		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>	
11.	Giallo di piombo solfo-cromato  (colorante CI Pigment Yellow 34)  Numero CE: 215-693-7  Numero CAS: 1344-37-2	Cancerogeno  (categoria 1B)  Tossico per la riproduzione	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
12.	Piombo cromato molibdato solfato rosso  (colorante CI Pigment Red 104)  Numero CE: 235-759-9  Numero CAS: 12656-85-8	Cancerogeno  (categoria 1B)  Tossico per la riproduzione	21 novembre 2013	21 maggio 2015	

**Coloranti C.I . 34 e 104 : PIGMENTI IN PITTURE, RESINE, INCHIOSTRI ...**

## ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>	
13.	Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) Numero CE: 204-118-5 Numero CAS: 115-96-8	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	

**Fosfato di tris(2-cloroetile):** RITARDANTE DI FIAMMA IN PLASTICHE (in particolare per automobili, mobili ..)

14.	2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) Numero CE: 204-450-0 Numero CAS: 121-14-2	Cancerogeno (categoria 1B)	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	
-----	---	-------------------------------	------------------	----------------	--

**Dinitrotoluene:** INTERMEDIO (prod. di diaminotolueni e diisocianati, coloranti, esplosivi ...)

# ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Inserite altre 8 sostanze ad aprile 2013

Substance Name	EC Number	CAS Number	Sunset date	Latest application date
Ammonium dichromate	232-143-1	7789-09-5	21/09/2017	21/03/2016
Potassium chromate	232-140-5	7789-00-6	21/09/2017	21/03/2016
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid	231-801-5, 236-881-5	7738-94-5, 13530-68-2	21/09/2017	21/03/2016
Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	21/09/2017	21/03/2016
Potassium dichromate	231-906-6	7778-50-9	21/09/2017	21/03/2016
Sodium chromate	231-889-5	7775-11-3	21/09/2017	21/03/2016
Sodium dichromate	234-190-3	7789-12-0; 10588-01-9	21/09/2017	21/03/2016
Trichloroethylene	201-167-4	79-01-6	21/04/2016	21/10/2014

## ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Alcune sostanze inserite di recente (agosto 2014)

Substance Name	EC Number	CAS Number	Sunset date	Latest application date
Pentazinc chromate octahydroxide	256-418-0	49663-84-5	22/01/2019	22/07/2017
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate	234-329-8	11103-86-9	22/01/2019	22/07/2017
Dichromium tris(chromate)	246-356-2	24613-89-6	22/01/2019	22/07/2017
Strontium chromate	232-142-6	7789-06-2	22/01/2019	22/07/2017
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA)	202-918-9	101-14-4	22/11/2017	22/05/2016
1,2-Dichloroethane (EDC)	203-458-1	107-06-2	22/11/2017	22/05/2016

Ad oggi sono 31 le sostanze in allegato 14

# **Dove controllare quali sostanze sono in allegato XIV?**

**L'elenco è pubblicato sul sito dell'ECHA**

<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>

Si può anche scaricare la versione più recente e consolidata del Regolamento REACH con gli allegati aggiornati:  
<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation>

# SOSTANZE IN CANDIDATE LIST

Potranno andare a  
far parte dell'allegato XIV

Sono ad oggi  
**155** sostanze, ma la lista  
è in continuo aggiornamento!


<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>

# SOSTANZE IN ALLEGATO XVII

**63** sostanze o gruppi di sostanze  
**SOGGETTE A RESTRIZIONI**  
**di**  
**FABBRICAZIONE**  
**USO**  
**IMMISSIONE SUL MERCATO**

# Allegato XVII - voci 16 e 17: Restrizioni per

## **SOLFATI E CARBONATI DI PIOMBO**



**TOSSICI PER LA FERTILITÀ E IL FETO**

Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come **vernici**

## Allegato XVII – voce 22:

### Restrizioni per

# PENTACLOROFENOLO



TOSSICO E SOSPETTO CANCEROGENO

Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso:

- come sostanza,
- come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

## Allegato XVII – voce 47: Restrizioni per

# COMPOSTI DEL CROMO VI



CANCEROGENI

Il **cemento e le miscele contenenti cemento** non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

# Allegato XVII – voce 48:

## Restrizioni per

# TOLUENE



**MOLTO TOSSICO**

VIETATA l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico

# Allegato XVII – voce 50:

## Restrizioni per

# IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI



CANCEROGENI

VIETATA vendita o utilizzazione di oli diluenti per la produzione di **pneumatici** aventi un contenuto di IPA superiore a determinati limiti:

- BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o
- contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso)

## Allegato XVII – voce 51 e 52:

### Restrizioni per

**6 FTALATI**

TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE

➤ Non possono essere utilizzati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei **giocattoli** e negli **articoli di puericoltura**

I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

## Allegato XVII – voce 59:

### Restrizioni per **DICLOROMETANO**



**SOSPETTO CANCEROGENO**

Gli **svernicianti** contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:

- non sono immessi sul mercato per essere **venduti al pubblico/operatori professionali**
- non sono utilizzati da operatori professionali

# Allegato XVII – voci 28-30:

## Restrizioni per

### SOSTANZE CMR

**Cat. 1A e 1B** (alleg. 6 del CLP)

(ex R45, R49, R46, R60, R61)



Vietata l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze
- come componenti di altre sostanze
- nelle miscele

per la **vendita al pubblico** quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore ai limiti specificati

# **Come controllare quali sostanze sono in allegato XVII?**

Si può scaricare dal sito dell'ECHA la versione più recente e consolidata del Regolamento REACH con gli allegati aggiornati:

<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation>

# Verifiche in fase di acquisto

## 3.1.3 *Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate*



In fase di acquisto di un prodotto chimico occorre **verificare se il proprio uso è compreso fra gli usi consentiti** nella scheda dati di sicurezza:

- nella sezione **1.2** della SDS
- negli eventuali **scenari di esposizione** (SDS estesa)

# Scenari di esposizione



Insieme delle condizioni che garantiscono per ogni uso identificato il controllo del rischio chimico:

- Modalità di utilizzo della sostanza (**condizioni operative** da rispettare: quantità, frequenza/tempo di utilizzo .... )
- **Misure per la gestione del rischio chimico** (controllo dell'esposizione alla sostanza dell'uomo e dell'ambiente)

# Scenari di esposizione



Gli scenari di esposizione sono previsti se è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica ( informazione al punto 15.2 della SDS), sempreché la sostanza rientri nelle classi di rischio elencate nell'articolo 14, par. 4, del REACH o sia PBT o vPvB

# Verifiche in fase di acquisto

## 3.1.3 Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate



Nel caso di utilizzo diverso, da quello previsto dagli scenari di esposizione l'utilizzatore a valle può (se non vuole redigere una CSR):

- chiedere al fornitore di sviluppare un nuovo scenario di esposizione per rendere l'uso previsto un uso identificato
- sostituire la sostanza scelta
- rivolgersi ad un altro fornitore

# Verifiche in fase di acquisto

## 3.1.3 Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate



**Diritto di notifica** del proprio uso al fornitore  
per **sostanze non ancora registrate**

Esempio di lettera notifica (alleg. 2)

ALLEGATO 2 - FAC-SIMILE PER RICHIESTA INFORMAZIONI E  
NOTIFICA USI AI FORNITORI UE

Spett. ditta Fornitrice .....

.....

c.a. *Rappresentante legale*

*Responsabile REACH*

**OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTI EUROPEI REACH/CLP**

*Gentile Fornitore,*

## 3.2 OBBLIGHI IN FASE DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE

➔ Applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella scheda dati di sicurezza (e negli scenari di esposizione)

➔ Consentire ai lavoratori l'accesso alle SDS

➔ Conoscere la classificazione ed etichettatura CLP delle sostanze /miscele pericolose



### 3.3 OBBLIGHI IN FASE DI VENDITA DI SOSTANZE



➔ Predisporre e fornire le nuove Schede dati di sicurezza



➔ Riclassificare, rietichettare ed imballare i prodotti chimici immessi sul mercato secondo il regolamento CLP (dal 1 giugno 2015 per le miscele)



# Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza


Le SDS sono un importante  
strumento di comunicazione

Come redigerle?



Dal 1 dicembre 2010 secondo  
l'allegato **I** del **Reg. 453/10**

Dal 1 giugno 2015 secondo  
l'allegato **II** del **Reg. 453/10**




# Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

Le schede date di sicurezza devono:

✓ essere fornite nella **lingua** dello stato membro in cui è il prodotto venduto (anche gli scenari di esposizione)


✓ contenere la **data di redazione**  
essere divise in **16 sezioni** senza sottosezioni  
privi di testo

✓ essere compilate da **una persona competente**




# Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati  
(art. 31, paragrafo 7 del REACH)



# Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

ECHA ha pubblicato una guida sulla compilazione della SDS: <http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach>



# Riclassificare le miscele secondo il CLP



Dal 1 giugno 2015 gli utilizzatori a valle (formulatori e riempitori) dovranno **classificare le miscele in conformità del titolo II** del CLP

Una miscela non classificata come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE non è detto che sia classificabile come non pericolosa anche secondo i criteri del CLP

Tale classificazione sostituisce nelle schede dati di sicurezza alla **sezione 2.1** la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE

# Rietichettare le miscele secondo il CLP



Dal 1 giugno 2015 i fornitori di miscele avranno l'obbligo di etichettarle secondo il titolo III del CLP

Gli elementi dell'etichetta sono riportati nelle schede dati di sicurezza alla **sezione 2.2.**

Per approfondire:


<http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-CLP>



**ACQUISTO**



**UTILIZZO**



**VENDITA**



**Pronti per immettere sul mercato  
i nostri prodotti!**



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

[covone.antonietta@aslmb.it](mailto:covone.antonietta@aslmb.it)